

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A CON CONTESTUALI ISTANZE CAUTELARI

EX ARTT. 55 E 56 C.P.A

PER

La Prof.ssa SANTINA IUDICELLO (C.F. DCLSTN80H55H501C), nata a Roma (RM) il 15 giugno 1980 e residente a Roma, via Sandro Giovannini n. 35, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org fax: 0669457153) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P - PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Via Rodolfo Lanciani 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato;

- ricorrente -

CONTRO

- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588);
- **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (USR LAZIO)**, in persona del suo legale rap.te *pro tempore* (C.F. 97248840585);
- **UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO**, in persona del suo legale rap.te *pro tempore* (C.F. 80011930569);

Tutti *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 – 00186 sono elettivamente domiciliati;

- resistenti –

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- PELLEGRINI MARTINA

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

- del **decreto n. 0000337 del 23.06.2021**, con il quale l'USR Lazio ha approvato e pubblicato le **graduatorie di merito dei vincitori per la Regione Lazio della procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della

scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, **indetta con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020**, per la classe di concorso **A026 Matematica**, nonché delle relative graduatorie ad esso allegate, nella parte in cui la ricorrente non è ivi inclusa (doc. 1);

- del **decreto n. 0000309 del 21.06.2021** con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha **disposto l'esclusione** della Prof.ssa Iudicello Santina dalla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per mancanza del titolo di accesso di cui all'art. 2, co. 1 lett. C, D.D. 510/2020 **(doc. 2)**;

- della **comunicazione di avvio del procedimento di esclusione** dalla procedura concorsuale indetta con D.D n. 510 del 23 aprile 2020, per la classe di concorso A026, Matematica, Regione Lazio, disposta nei confronti della Prof.ssa Iudicello Santina dall'Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo **con provvedimento n. 2395 del 09.06.2021 (doc. 3)**;

- della **nota prot. n. 2981 del 09.06.2021**, con la quale l'I.I.S. Sandro Pertini di Genzano di Roma ha dichiarato che il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2019/2020 è stato prestato nella classe di concorso A047 – Matematica applicata **(doc. 4)**;

- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare,

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del **diritto della ricorrente di essere inserita nella graduatoria di merito dei vincitori, classe di concorso A026, della procedura sopraindicata in quanto in possesso dei requisiti di ammissione, e, per l'effetto, del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva**, in forza del punteggio conseguito sia all'esito della prova svolta che dei titoli posseduti e dichiarati in domanda nei termini e nei modi previsti dal bando di concorso;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle Amministrazioni convenute ad adottare, in favore della ricorrente, previo annullamento dell'esclusione dalla procedura, il provvedimento di rettifica della graduatoria di merito dei vincitori, inserendo così la ricorrente con l'esatto posizionamento alla stessa spettante.

FATTO

1) Con Decreto dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 (di seguito, il Bando), il MIUR ebbe a bandire la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno (**doc. 5**).

A tale stregua, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 03 luglio 2020, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "Istanze Online", *alias* POLIS.

2) Ai sensi dell'art. 15 del sopracitato decreto, la Commissione di valutazione procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo, tenendo conto sia del risultato conseguito all'esito della prova scritta sia dei punti attribuibili in ragione dei titoli dichiarati.

In particolare, il Bando prevede che le prove scritte si intendono superate da coloro che conseguono il punteggio non inferiore a 56/80 (art. 13, co. 7) e che per i titoli il punteggio massimo che la Commissione di valutazione può assegnare sia di 20 punti (art. 14, co. 2). Inoltre, i titoli devono essere valutati nel rispetto dei criteri indicati dalla Tabella di cui all'Allegato D del Bando (art. 14, co. 1).

3) Con successivo Decreto n. 783 del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10.7.2020, il Ministero resistente, a rettifica di quanto stabilito dal D.D. n. 510/2020, ha provveduto ad elevare il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria bandita. In particolare, per quanto riguarda la Regione Lazio, con riferimento alla classe di concorso A026 Matematica, ai fini delle immissioni in ruolo è stato individuato un contingente di 79 posti (**doc. 6** - allegato A, Decreto 783/2020).

4) Ebbene, la ricorrente, laureata in Ingegneria biomedica nel 2005 (L26) e docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A047 (Scienze Matematiche applicate) a partire dall'a.s. 2018/2019, ha proceduto alla compilazione della domanda, relativamente alla classe di concorso A026 – Matematica, inserendo correttamente i titoli di accesso, i titoli di servizio e, più in generale, tutti i titoli altrimenti valutabili in suo possesso (accademici, professionali ed accademici) (cfr. domanda di partecipazione – **doc. 7**).

5) La ricorrente è stata ammessa a svolgere la prova scritta, che ha superato conseguendo il punteggio di 57/80 (cfr. elenco pubblicato con avviso prot. 16574 dell'01.06.2021 – **doc. 8**).

6) Ai sensi dell'art. 14 del Bando, l'Amministrazione provvedeva a valutare ed a verificare i titoli dichiarati nella domanda dai candidati che hanno superato la suddetta prova scritta, tra cui la odierna ricorrente.

7) Ebbene, con atto prot. n. 2395 del 09.06.2021, l'Amministrazione competente ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto alla odierna ricorrente, rilevando che la Dott.ssa Iudicello sarebbe priva "... del requisito di ammissione ex art. 2, comma 1, lettera B) del Decreto Dipartimentale del MI n. 510 del 23/04/2020" (sottolineatura e grassetto aggiunti – cfr. doc. 3).

In particolare, l'art. 2 rubricato "Requisiti di ammissione", prevede che la partecipazione alla procedura sia riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, alla data di presentazione della domanda presentino, oltre agli altri requisiti indicati, anche quello di cui alla lett. b) ossia "... almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre".

In sostanza, l'Amministrazione richiede, ai fini dell'ammissione alla procedura, che uno dei tre anni di servizio svolti dal candidato tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 sia stato svolto nella medesima classe di concorso per cui si partecipa oppure nella stessa tipologia di posto, comune o di sostegno, per cui si concorre.

8) Orbene, nel rispetto del termine all'uopo assegnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, L. 241/1990, l'odierna ricorrente rappresentava all'Ufficio competente, a mezzo p.e.c. del 10.06.2021, di aver prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 presso l'I.I.S.S. Pertini, di Genzano di Roma, sia sulla classe di concorso A047 (11 ore) sia sulla classe di concorso A026 (7 ore), così come puntualmente indicato nella domanda di partecipazione (**doc.9**). Contestualmente, allegava prova dell'incarico ricevuto sulla classe di concorso A026 – Matematica ossia della nota prot. 4825 dell'11.09.2019 con la quale l'IIS Sandro Pertini – scuola di titolarità della ricorrente - ha comunicato l' "assorbimento" della Prof.ssa Iudicello a seguito di disponibilità di ore di matematica -classe di concorso A026, e dunque della mancanza di una docente titolare su tale cattedra (**doc. 10**).

9) Senonché, con decreto prot. 0000309 del 21.06.2021, l'Ufficio Scolastico odierno

resistente disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale non per mancanza del requisito di ammissione ex art. 2, co. 1 lettera B) – come rilevato in sede di avvio del procedimento -, ma per mancanza del requisito di ammissione di cui all'art. 2, co 1, lettera C) del Bando (cfr. doc. 2).

In particolare, la lettera C) sopracitata richiede, come requisito di accesso, il titolo di studio previsto dall'art. 5, co. 1, lett. a, D. Lgs 13 aprile 2017, n. 59 (i.e. *"laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso"*), ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.

10) Tuttavia, in maniera palesemente contraddittoria, a fondamento dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente (per mancanza del requisito di cui alla lettera C), l'Amministrazione ha addotto la mancanza di un'annualità di servizio prestato nella classe di concorso A026 (e cioè del requisito di cui alla lettera B)!.

In particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale odierno resistente ha rilevato la *"... mancanza di una annualità di servizio prestato nella classe di concorso A026 in quanto, a seguito di accertamento, l'IIS Sandro Pertini di Genzano di Roma, con nota prot. n. 2981 del 09/06/2021, ha dichiarato che il servizio nell'a.s. 2019/2020 è stato prestato, invece, nella classe di concorso A047 – Matematica applicata"* (sottolineatura aggiunta).

11) In data 23.06.2021, con provvedimento prot. 0000337, venivano pubblicate le graduatorie di merito dei vincitori per la classe di concorso A026 – Matematica, Regione Lazio, nella quale dunque la Prof.ssa Iudicello, in quanto illegittimamente esclusa, non figurava (cfr. doc. 1). I docenti vincitori per la classe di concorso A026 matematica, per la Regione Lazio, risultano essere in totale 27. Il contingente destinato alle immissioni in ruolo, si ripete, è di 79 posti.

12) In data 05.07.2021, la ricorrente presentava, a mezzo dei sottoscritti difensori, formale istanza di accesso agli atti all'Amministrazione resistente, al fine di ottenere sia il nominativo di almeno uno dei controinteressati presenti nella suddetta graduatoria di merito, sia la nota prot. n. 2981 del 9.06.2021 dell'I.I.S. Sandro Pertini richiamata dall'Amministrazione a fondamento dell'esclusione della ricorrente e di cui la stessa non aveva conoscenza (**doc. 11**).

13) Ad oggi, trascorsi ben oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso agli atti, l'Amministrazione non ha ancora riscontrato la richiesta avanzata dalla ricorrente, ponendo dunque in essere una condotta palesemente illegittima in quanto lesiva del diritto di difesa della ricorrente.

Infatti, così facendo, l'Amministrazione non solo ha reso oltremodo gravosa la corretta instaurazione del contraddittorio da parte della ricorrente, ma le ha anche impedito di conoscere il contenuto della nota posta a fondamento della propria esclusione dalla procedura *de quo*.

14) Ed ancora. Come specificato dall'art. 14 del Bando, i titoli dichiarati in domanda e posseduti alla data di presentazione della stessa, sono valutati alla stregua dei criteri di cui alla Tabella contenuta nell'Allegato D, fermo il fatto che il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione è di 20 punti.

15) Orbene, in forza della sopracitata Tabella – Allegato D, il punteggio spettante alla ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarati, sarebbe dovuto essere pari a 20. Complessivamente, dunque, sommando anche i 57 punti ottenuti per la prova scritta, il punteggio spettante alla Prof.ssa Iudicello è di 77, con conseguente collocazione in graduatoria alla posizione 7.

Ciò posto e considerato, l'odierna ricorrente si vede costretta a ricorrere al Giudice Amministrativo, impugnando gli atti in epigrafe indicati, per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 510 DEL 23.04.2020 PER CARENTE, ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, L. N. 241/1990 E 32, COST. CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1 E 2, L. N. 241/1990 CON RIFERIMENTO AL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

L'esclusione disposta nei confronti della ricorrente deve ritenersi in primo luogo illegittima in quanto fondata su una motivazione palesemente contraddittoria, che viola sia l'art. 3 della L. 241/1990 che l'art. 32, Cost.

Come noto, l'art. 3 della L. n. 241/1990 impone in capo all'Amministrazione – salvo alcuni casi espressamente previsti - di motivare i provvedimenti adottati.

Per motivazione si intende l'*iter* logico giuridico seguito dall'Amministrazione e, in particolare, costituisce lo strumento attraverso il quale vengono "esteriorizzati" i presupposti di fatto e di diritto che, all'esito dell'istruttoria svolta, hanno portato all'adozione del provvedimento.

Il legislatore, dunque, con la motivazione introduce uno strumento di "controllo" nei confronti della PA. Ed infatti, prevedendo questo obbligo, si è voluto garantire non solo il rispetto di principi cardine dell'attività della Pubblica amministrazione, come il principio di trasparenza, partecipazione e imparzialità, tutti diretti corollari del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., ma anche e soprattutto del diritto di difesa del privato cittadino.

Ora, è evidente che il diritto di difesa del destinatario del provvedimento è parimenti frustrato sia nel caso di omessa motivazione, sia nel caso di contraddittorietà della stessa.

In entrambi i casi, infatti, viene posto nell'impossibilità di individuare il presupposto del provvedimento adottato nei suoi confronti. E ciò gli preclude sia la possibilità di fornire opportuni chiarimenti all'amministrazione, partecipando attivamente al procedimento amministrativo, sia l'esercizio consapevole e puntuale del proprio diritto di difesa.

Ciò posto, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'odierna ricorrente deve ritenersi palesemente illegittimo e, per l'effetto deve essere annullato, in ragione della **contraddittorietà della motivazione** indicata dall'Ufficio Scolastico.

Infatti, da una parte, viene affermato che la ricorrente risulta priva del requisito di ammissione di cui all'art. 2, co. Lett. C) (*i.e.* del titolo di studio coerente con la classe di concorso di interesse), dall'altra però, a fondamento di tale conclusione, viene richiamata la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2395 del 09.06.2021 nonché la nota n. 2981 del 09.06.2021 dell'IIS Pertini, dalle quali invece sembrerebbe mancare in capo alla ricorrente il requisito di cui alla lett. B) (*i.e.* anno di servizio specifico sulla classe di concorso di interesse)!

In sostanza, vi è un'evidente discrepanza tra l'attività istruttoria, avviata con la comunicazione prot. n. 2395 del 09.06.2021, e quanto accertato e dichiarato poi nel

provvedimento finale!

Ed ancora.

La condotta posta in essere dall'Amministrazione appare ancor più illegittima ove si consideri che, non solo la ricorrente è posta nell'impossibilità di individuare con CERTEZZA e con CHIAREZZA la motivazione della propria esclusione, ma che alla stessa è stato altresì precluso il diritto di conoscere il contenuto dei documenti invocati a fondamento del provvedimento quivi impugnato.

Infatti, non riscontrando l'istanza di accesso agli atti formulata a mezzo dello scrivente difensore in data 05.07.2021, l'Amministrazione non solo ha violato l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2, co. 1, L. 241/1990) entro il termine di trenta giorni (art. 2, co. 2, L. 241/1990), ma ha ulteriormente leso il diritto di difesa della ricorrente.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 510 DEL 23.04.2020, ART. 2, CO. 1, LETT. B). ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRAIETA' E DELLA CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, CCNL mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nonché del REGOLAMENTO ADOTTATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ALL PERSONALE DOCENTE (ART. 4, DM 13 GIUGNO 2007)

Ora, posto che – alla luce delle precedenti considerazioni – appare oltremodo gravoso per la Prof.ssa Iudicello contestare la mancanza dei requisiti di accesso (non riuscendo ben a comprendere a quali requisiti l'Amministrazione si riferisca!), parte ricorrente intende illustrare quanto segue.

Nella comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 2395 del 09.06.2021, richiamata anche dal provvedimento di esclusione prot. n. 0000309 del 21.06.2021, l'Amministrazione ha contestato alla ricorrente il possesso del requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. B del Bando ossia l'aver svolto, tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, almeno un anno di servizio specifico.

Nel contestare tale mancanza, l'Amministrazione ha citato a fondamento quanto affermato sul punto dall'I.I.S. Sandro Pertini, sede di servizio della ricorrente nell'a.s.

2019/2020, anno in cui la Prof.ssa Iudicello ha dichiarato di aver prestato servizio sulla classe di concorso A026 (cfr. domanda di partecipazione).

In particolare, nel provvedimento di esclusione l'Amministrazione così afferma: "... a seguito di accertamento, l'IIS Sandro Pertini di Genzano di Roma, con nota prot. n. 2981 del 09/06/2021, ha dichiarato che il servizio nell'a.s. 2019/2020 è stato prestato, invece, nella classe di concorso A047 – Matematica applicata".

Ebbene, i provvedimenti quivi impugnati devono ritenersi illegittimi e, dunque, essere annullati nella parte in cui negano che il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2019/2020 possa valere come servizio specifico sulla classe di concorso A026 – Matematica, a sensi di quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. B, del Bando.

L'odierna ricorrente, in quanto vincitrice di concorso, nell'a.s. 2018/2019 è divenuta docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A047 (Scienze matematiche applicate) e, come sede di titolarità, le veniva assegnato l'I.I.S. Sandro Pertini di Genzano di Roma.

A settembre 2019, la ricorrente risulta titolare su cattedra - per la classe di concorso A047 - con completamento esterno.

Come noto, le c.d. COE ("cattedre orario esterne") hanno una sede principale (i.e. quella di titolarità) e una o al massimo due sedi di completamento in altra istituzione scolastica.

Di regola, la COE viene costituita quando si verifica una contrazione nell'organico, che determina, da una parte, la scomparsa di una cattedra costituita all'interno di uno stesso istituto scolastico (c.d. COI) e, dall'altra, la presenza di uno spezzone orario residuo che l'Ufficio scolastico competente associa ad un altro spezzone orario, in un'altra scuola, allo scopo di costituire una cattedra completa, di 18 ore.

All'inizio dell'a.s. 2019/2020, la ricorrente, dunque, per completare il numero di ore della propria cattedra (n. 18 ore) è stata chiamata a svolgere, n. 11 ore presso l'IIS Sandro Pertini (sede di titolarità) e n. 7 ore presso un diverso I.I.S. (Battisti di Velletri).

Ora, **condizione necessaria ai fini del passaggio da COE a COI e, dunque, affinché il docente possa essere assorbito automaticamente nella scuola di titolarità, potendo presso di questa svolgere tutte le ore della propria cattedra, è che la cattedra prevista ora in organico (e sulla quale il docente viene "assorbito") sia priva di titolare** (cfr. art. 11, CCNL

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale – **doc. n. 12**).

In sostanza, se nella scuola di titolarità vengo a crearsi in organico nuove ore che gli consentirebbero così di completare l'orario della propria cattedra, raggiungendo le 18 ore all'interno della stessa scuola, il docente viene assorbito automaticamente.

Ed invero, in data 11.09.2019, l'I.I.S. Sandro Pertini, con nota prot. 4825, comunicava che *"... **a seguito disponibilità ore di matematica cl. Di concorso A026** presso questo Istituto..., la Prof.ssa Iudicello Santina, titolare della COE cl.di conc. A047 (Matematica Applicata) con n. 11 h presso il nostro Istituto + 7 ore all'ISS Battisti di Velletri, completerà il suo orario di servizio presso la nostra Scuola in quanto le ore di matematica disponibili fanno parte di ore su classe di concorso atipica"* (grassetto e sottolineatura aggiunti).

Doverosa una precisazione. Più correttamente, il concetto di atipicità va ricollegato non alle classi di concorso, come impropriamente fa l'Amministrazione, ma agli insegnamenti che possono essere assegnati a più classi di concorso che fanno parte della stessa area.

E' questo il caso dell'insegnamento della matematica, che può essere assegnato sia alla classe di concorso A026 (Matematica) che alla A047 (Scienze matematiche applicate).

Spetta alla scuola, in base alla titolarità dei docenti nel proprio organico, attribuire e distribuire le ore relative ad un dato insegnamento atipico tra le varie classi di concorso.

Ora, come chiarito dalla nota dell'11.09.20219, la ricorrente è stata "riassorbita" dalla propria scuola di titolarità per le ore necessarie a completare il proprio orario, relativo alla sua cattedra A047, con le nuove ore create in organico a seguito di disponibilità di ore per la classe di concorso A026.

Da ciò si deduce quanto segue.

In primo luogo, le ore di matematica che la ricorrente è stata chiamata a svolgere per completare il proprio orario **sono state dalla stessa svolte SPECIFICAMENTE sulla cattedra relativa alla classe di concorso A026, priva di titolare**¹.

¹ Come già argomentato, la mancanza di titolarità sulla cattedra è condizione indefettibile per procedere all'assorbimento del docente, come effettuato dall'IIS Pertini con la Prof.ssa Iudicello. Quindi, posto che tale condizione deve ritenersi di per sé pacifica

Infatti, proprio in ragione della mancanza del titolare per quella cattedra, la ricorrente è stata riassorbita nella propria scuola, altrimenti – senza tale presupposto – il passaggio da COE a COI non sarebbe stato possibile. Quindi, la cattedra che è andata a ricoprire per un numero di 7 ore settimanali è proprio quella relativa alla A026.

In secondo luogo, il fatto che le ore sulla A026 abbiano integrato e completato le ore della A047 non privano di specificità il servizio dalla ricorrente stessa prestato sulla classe di concorso A026, ma tutt'al più evidenzia la "vicinanza" tra le due classi di concorso, in quanto riconducibili alla stessa area di insegnamento.

Ciò trova conferma anche in quanto previsto espressamente dal D.M. del 13 giugno 2007, recante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124: *"Art. 4 Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico. 2) ...Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni..."* (grassetto e sottolineatura aggiunti – **doc. 16**).

Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'IIS Pertini e confermato dall'Amministrazione con i provvedimenti quivi impugnati, il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2019/2020 per n. 7 ore settimanali, a completamento dell'orario relativo alla propria cattedra su A047, è stato dalla stessa prestato sulla cattedra relativa alla classe di concorso A026, risultata priva di titolare.

Pertanto, deve riconoscersi in capo alla Prof.ssa Iudicello il requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. B del Bando (anno di servizio specifico) e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi, devono essere annullati.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 510 DEL

nel caso di specie, per mero tuziorismo difensivo si tiene ad allegare al presente ricorso documentazione comprovante la presenza – presso l'IIS Sandro Pertini di Roma – per l'a.s. 2019/2020 di una cattedra scoperta per la cl. di conc. A026.

Infatti, come emerge dall'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020 per la scuola secondaria di II°, prov. Di RM, pubblicato a maggio 2019, nell'IIS Pertini, sulla classe di concorso A026, vi erano 5 docenti titolari e 6 cattedre, di cui una dunque scoperta (**doc.13**).

A seguito delle procedure di mobilità, come risulta dal Bollettino dei trasferimenti pubblicato il 24.06.2019, sulla classe di concorso A026, nell'IIS Pertini, vi è stato un trasferimento in entrata (sulla cattedra che era scoperta) (**doc.14**).

Da ultimo, all'esito delle Assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/2020, si è nuovamente liberata una cattedra interna sulla A026 presso l'IIS Pertini, avendo ottenuto una docente titolare della stessa assegnazione provvisoria in un'altra sede (**doc.15**)

23.04.2020, ART. 2, CO. 1, LETT. C) E DELL'ART. 5, CO. 1 LETT. A), D. LGS. 59/2017.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 259/2017 CHE HA DISPOSTO LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TIPOLOGIA DELLE CLASSI DI CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO.

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.

Nel provvedimento di esclusione prot. n. 0000309 del 21.06.2021, l'Amministrazione così afferma: *"la candidata IUDICELLO SANTINA risulta priva del requisito di ammissione ex art. 2, comma 1, lettera C del Decreto Dipartimentale del MI del 23.04.2020"*.

In particolare, tale disposizione del Bando richiede il seguente requisito: *"c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso"*.

Ora, ai sensi del D.M n. 259/2017 (adottato a parziale revisione del precedente D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, *"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*), tra i titoli di accesso indicati con riferimento alla classe di concorso A026 – Matematica vi è la laurea in Ingegneria Biomedica (LS26), titolo conseguito dalla ricorrente nell'anno 2005 (**doc. 17**).

Il sopracitato DM 259/2017 prevede espressamente che la laurea posseduta dalla ricorrente sia titolo valido per l'accesso alla classe di concorso A026, purché - il piano di studi o successive integrazioni - fornisca almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 (**doc. 18**).

Ebbene, la ricorrente ha provveduto ad integrare il proprio piano di studio, conseguendo i crediti necessari ai fini dell'accesso alla classe di concorso A026 (docc. **19, 20, 21**).

In particolare, la Prof.ssa Iudicello ha conseguito, ad integrazione della propria Laurea Specialistica, 14 crediti MAT/06 (tramite Master in Probabilità e Statistica), 18 crediti MAT/05 e 6 crediti MAT/03 (tramite Master in Teoria Generale delle Scienze Matematiche) e 8 crediti MAT/05 (tramite esame universitario singolo presso l'Università di Tor Vergata, Roma).

Pertanto, ciò posto e considerato, la Prof.ssa Iudicello, in quanto docente laureata in Ingegneria biomedica (LS26), soddisfa pienamente il requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. C) del Bando (ossia il possesso di un titolo di studio coerente con la classe di concorso per cui si concorre).

Dunque, il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della ricorrente deve ritenersi illegittimo e per l'effetto essere annullato, con il conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito tra i docenti vincitori.

4) SULLE DOMANDE CAUTELARI.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto sopra illustrati.

Quanto al *periculum in mora*, basti rilevare che, le operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale scolastico, per scorrimento delle graduatorie di merito, sono imminenti, essendo imminente l'avvio dell'a.s. 2021/2022.

Come noto, infatti, il superamento del Concorso indetto con DD 510/2020 – ove la collocazione in graduatoria rientri nel contingente previsto – fa sorgere in capo ai vincitori il diritto ad essere nominati in ruoli.

Ora, posto che – alla stregua dei parametri indicati alla sopracitata Tabella contenuta nell'Allegato D,- la ricorrente, ove ammessa, si vedrebbe collocata in graduatoria alla posizione n. 7 e che, comunque, i docenti vincitori per la classe di concorso A026 risultano in numero inferiore (n. 27) rispetto al contingente di posti approvato (n. 79), è evidente che ove inserita in graduatoria, la Prof.ssa Iudicello sarebbe certamente nominata in ruolo.

Di talché, al fine di evitare che la ricorrente si ritrovi ad essere esclusa dalle suddette operazioni, perdendo così la chance di essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, è evidente che l'urgenza che il caso impone, non consente di attendere neppure la fissazione della Camera di Consiglio, dacché le operazioni saranno già concluse ed i posti già assegnati, così da essere frustrato il principio, di respiro

costituzionale, di effettività della tutela.

Una volta individuato il contingente per la scuola dei vari gradi d'istruzione ed assegnati i posti vacanti e disponibili, risulterebbe molto difficile, se non impossibile, assegnare la cattedra alla ricorrente, specie con riferimento all'istituzione scolastica correttamente individuata.

P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, ci onoriamo a concludere affinché Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, voglia:

- **in via cautelare**, ex art. 55 e 56 c.p.a., attesa l'estrema imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, sospendere gli effetti degli atti impugnati, nella parte in cui hanno illegittimamente escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al DD 510 del 23.04.2020;
- **nel merito**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere inserita nella graduatoria di merito dei vincitori, classe di concorso A026, Regione Lazio, della procedura sopraindicata in quanto in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, DD 510 del 23.04.2020
- **e per l'effetto**, ordinare all'Amministrazione, in rettifica della graduatoria pubblicata, di collocare la ricorrente correttamente nella graduatoria finale di merito, in forza del punteggio conseguito sia all'esito della prova svolta che dei titoli posseduti e dichiarati in domanda.

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora, ove ritenuta necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Roma, 09 agosto 2021

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci